ATTO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE MEF-CDP DEL 24 GIUGNO 2021 PER LA ISTRUTTORIA FINANZIARIA E GESTIONE FINANZIARIA, AMMINISTRATIVA E CONTABILE DEL FONDO ROTATIVO RELATIVAMENTE ALLA EROGAZIONE DEI FINANZIAMENTI DI CUI ALL'ART. 27, COMMA 3, LETT. A), DELLA LEGGE 125/2014

TRA

Il Ministero dell'economia e delle finanze, con sede in Roma, Via XX Settembre 97, C.F. n. 80226730580, in persona della dott.ssa Francesca Utili, in qualità di Capo della Direzione Relazioni Finanziarie Internazionali del Dipartimento del Tesoro del medesimo Ministero (nel seguito il "MEF");

E

Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., con sede legale in Roma, Via Goito 4, capitale sociale pari ad Euro 4.051.143.264,00, interamente versato, iscritta presso la CCIAA di Roma al n. REA 1053767, C.F. ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. 80199230584, Partita IVA 07756511007, in persona della dott.ssa Antonella Baldino, in qualità di Responsabile Cooperazione Internazionale e Finanza per lo Sviluppo (nel seguito "CDP");
(il MEF e CDP nel seguito, congiuntamente, anche le "Parti").

PREMESSO CHE

A. la legge 24 maggio 1977, n. 227 (nel prosieguo la "Legge n. 227/1977"), all'articolo 26 ha istituito il fondo rotativo, per la concessione, a Stati, banche centrali o enti di Stato di Paesi in via di sviluppo, di crediti finanziari agevolati destinati al miglioramento della situazione economica e monetaria (nel prosieguo il "Fondo Rotativo");

B. la legge 11 agosto 2014, n. 125 (nel prosieguo la "Legge n. 125/2014"), all'articolo 22 ha autorizzato CDP ad assolvere ai compiti di istituzione finanziaria per la cooperazione internazionale allo sviluppo;

C. la Legge n. 125/2014 ha previsto, all'articolo 20, che il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (nel prosieguo "MAECI"), attraverso la DirezioneGenerale per la Cooperazione allo Sviluppo (nel prosieguo "DGCS") svolga, tra gli altri, il compito di elaborare gli indirizzi per la programmazione in riferimento ai Paesi e alle aree di intervento; di garantire la rappresentanza politica e la coerenza dell'azione dell'Italia nell'ambito delle relazioni bilaterali; di proporre i crediti e i finanziamenti di cui agli articoli 8 e 27 della Legge n. 125/2014 per l'approvazione da parte del Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo;

D. per l'attuazione delle politiche di cooperazione allo sviluppo, l'articolo 17 della Legge n. 125/2014 ha istituito l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (nel prosieguo, l'"Agenzia"), sottoposta al potere di indirizzo e vigilanza del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

E. la Legge n. 125/2014 ha previsto, all'articolo 8, che il Ministro dell'economia e delle finanze autorizzi CDP a concedere crediti concessionali a valere sul Fondo Rotativo;

F. l'articolo 27 della Legge n. 125/2014 ha previsto, al comma 3, che una quota del Fondo Rotativo possa essere destinata, tra l'altro, a concedere finanziamenti sotto qualsiasi forma (a) a imprese per la partecipazione al capitale di rischio di imprese miste in Paesi partner e (b) a investitori pubblici o privati o ad organizzazioni internazionali, affinché finanzino imprese miste in Paesi partner nonché a costituire un fondo di garanzia per i finanziamenti sotto qualsiasi forma a favore di imprese miste in Paesipartner; al comma 4 che con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, siano stabiliti, la quota del Fondo Rotativo da impiegarsi annualmente per le finalità di cui all'articolo 27, comma 3, della Legge n. 125/2014, nonché i criteri di selezione e le condizioni dei finanziamenti ivi previsti; al comma 5 che a CDP siano affidate, con convenzione stipulata dal MEF, l'erogazione e la gestione dei crediti di cui al medesimo articolo 27, ciascuno dei quali è

valutato dall'Agenzia congiuntamente a CDP;

G. l'articolo 1, commi 381 e 807, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024" ha sostituito l'articolo 27, comma 3, lettera a) della Legge n. 125/2014, prevedendo che una quota del fondo rotativo di cui all'articolo 8 può essere destinata a: "concedere finanziamenti sotto qualsiasi forma, anche in via anticipata, ad imprese per la partecipazione al capitale di rischio di imprese in Paesi partner, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese. Possono essere altresì concessi finanziamenti sotto qualsiasi forma direttamente a imprese in Paesi partner";

H. in data 23 dicembre 2015, le Parti hanno stipulato la "Convenzione per la gestione finanziaria, amministrativa e contabile del Fondo Rotativo fuori bilancio per la cooperazione allo sviluppo di cui all'articolo 26 della legge 24 maggio 1977, n. 227 e agli articoli 8 e 27 della legge 11 agosto 2014, n. 125", con decorrenza della relativa efficacia dal 1° gennaio 2016 e sino al 31 dicembre 2020, prorogata fino al 30 giugno 2021 con Atto di proroga stipulato il 21 dicembre 2020;

I. in data 24 giugno 2021, le Parti hanno stipulato la "Convenzione per l'istruttoria finanziaria, amministrativa e contabile del Fondo Rotativo fuori bilancio per la cooperazione allo sviluppo di cui all'articolo 26 della legge 24 maggio 1977, n. 227 e agli articoli 8 e 27 della legge 11 agosto 2014, n. 125" (nel seguito, la "Convenzione"), con decorrenza dal 1° luglio 2021 e sino al 1° agosto 2026;

J. ai sensi dell'articolo 4.2 della Convenzione, CDP si è impegnata, a partire dalla data di efficacia della Convenzione, a prestare i servizi e le attività di cui alla lettera A), punto (i) (Crediti Concessionali di cui all'articolo 8, comma 1, della Legge n. 125/2014) della Convenzione medesima. Diversamente, la prestazione dei servizi e delle attività di cui al comma 1, lettere A), punto (ii) (Finanziamenti di cui all'articolo 27, comma 3, lettera a) e b) della Legge n. 125/2014), B) e C) della Convenzione sono stati subordinati sia al previo completamento dell'iter di definizione del quadro normativo e attuativo di riferimento per quanto necessario ai fini dello svolgimento delle relative attività e servizi sia alla stipula dei necessari addenda nonché di appositi atti integrativi dell'Allegato Tecnico di cui alla Convenzione medesima;

K. in data 3 marzo 2022, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ha emanato il decreto n. 1202/362, recante la "Disciplina attuativa dell'art. 27, comma 3, lettera a), della legge 11 agosto 2014, n. 125, recante «Disciplina generale sulla cooperazione internazionale allo sviluppo»" (nel prosieguo, il "DM Marzo 2022");

L. il DM Marzo 2022 prevede, all'articolo 9, che il Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo stabilisca le indicazioni operative per lo svolgimento delle attività previste dall'articolo 27, comma 3, lettera a), della Legge n. 125/2014;

M. in attuazione dell'articolo 9 del DM Marzo 2022, in data 29 settembre 2022, con la delibera n. 77 (la "Delibera Comitato Congiunto"), il Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo ha approvato le "Procedure per la concessione e la gestione dei finanziamenti ai sensi dell'articolo 27, comma 3, lettera a) della legge n. 125/2014";

N. ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della Delibera Comitato Congiunto, la disponibilità iniziale per lo strumento di cui all'articolo 27, comma 3, lettera a) a valere sul Fondo Rotativo è di Euro 70.000.000,00;

O. ai sensi di quanto previsto dall'articolo 9 comma 1 della Delibera Comitato Congiunto, con provvedimento della Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo (DGCS) istituita presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale del 12 maggio 2023, sono state definite le Linee guida operative relative alle procedure di finanziamento di cui all'articolo 27, comma 3, lettera a), della Legge n. 125/2014 unitamente ai relativi allegati, secondo quanto ivi meglio precisato (congiuntamente, le "Linee Guida Operative");

P. alla luce dell'intervenuto completamento dell'iter di definizione del quadro normativo e attuativo di riferimento dei finanziamenti di cui all'articolo 27, comma 3, lettera a), della Legge n. 125/2014, le Parti intendono stipulare un atto aggiuntivo alla Convenzione (l'"Atto aggiuntivo") per disciplinare la gestione dei finanziamenti di cui all'articolo 27, comma 3, lettera a), della Legge n. 125/2014, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 4.3 della Convenzione e, per l'effetto, avviare la prestazione da parte di CDP delle attività connesse alla relativa componente del Servizio (come definito nella Convenzione).

TANTO PREMESSO

le Parti dichiarano, convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1
(Preambolo)

1. Le Premesse al presente Atto aggiuntivo costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso e contribuiscono alla sua interpretazione.
2. I termini utilizzati con la lettera maiuscola nel presente Atto aggiuntivo, ove non diversamente definiti, hanno il medesimo significato agli stessi attribuiti nella Convenzione.

Articolo 2
(Modifiche alla Convenzione)

1. Ai fini e per gli effetti di quanto previsto alla Premessa O) che precede, alla Convenzione sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2:

- dopo la definizione di Allegato Tecnico è inserita la seguente definizione: "Atto aggiuntivo Finanziamenti Articolo 27, comma 3, lettera a)": l'atto aggiuntivo relativo alla disciplina dei termini e delle condizioni per la prestazione del Servizio relativamente ai finanziamenti di cui all'articolo 27, comma 3, lettera a) della Legge n. 125/2014;" e
- la definizione di "Finanziamenti" è sostituita dalla seguente: "Finanziamenti: i finanziamenti sotto qualsiasi forma, a valere sul Fondo Rotativo, di cui all'articolo 27, comma 3, lettere a) e b), della Legge n. 125/2014 la cui erogazione e gestione è affidata a CDP la quale agirà per conto del MEF. In particolare: lett. a) finanziamenti sotto qualsiasi forma, anche in via anticipata, ad imprese per la partecipazione al capitale di rischio di imprese in Paesi partner, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese (ivi inclusi i finanziamenti concessi sotto qualsiasi forma direttamente a imprese in Paesi partner); lett. b) finanziamenti sotto qualsiasi forma ad investitori pubblici o privati o ad organizzazioni internazionali, affinché finanzino imprese anche aventi sede in Paesi partner che promuovano lo sviluppo dei Paesi medesimi;";

b) all'articolo 4.2 dopo le parole "(Crediti Concessionali)" sono aggiunte le seguenti: "A partire dalla data di efficacia dell'Atto aggiuntivo Finanziamenti Articolo 27, comma 3, lettera a), CDP si impegna alla prestazione dei servizi e delle attività di cui alla lettera A), punto (ii) (Finanziamenti) del precedente comma 1, con riferimento ai finanziamenti di cui all'articolo 27, comma 3, lettera a) della Legge n. 125/2014.";

c) all'articolo 4.3 dopo la parola "(Finanziamenti)," sono inserite le seguenti: "limitatamente ai finanziamenti di cui all'articolo 27, comma 3, lettera b) della Legge n. 125/2014,";

d) all'articolo 6.2 il secondo alinea è sostituito dal seguente:

"amministrare le risorse del Fondo Rotativo e (fermo restando quanto segue) dei Fondi di Garanzia con imparzialità e trasparenza, adottando le misure e le cautele volte a prevenire o gestire potenziali conflitti di interesse con l'attività svolta per proprio conto ai sensi delle proprie procedure interne volte alla gestione di potenziali situazioni di conflitto di interesse, che saranno messe a disposizione del MEF su sua richiesta. Resta inteso che, con riferimento ai Fondi di Garanzia, le Parti definiranno

separatamente, alla luce delle specifiche modalità tecnico operative di gestione degli stessi, così come saranno definite nei relativi addenda e/o atti integrativi di cui all'articolo 4.3 che precede, eventuali ulteriori accordi in relazione alla prevenzione e/o gestione dei potenziali conflitti";

e) l'articolo 7.1 è sostituito dal seguente: "7.1. Per l'esecuzione di quanto previsto all'articolo 4.1, lett. A) punto (i) (Crediti Concessionali) è riconosciuto a CDP un compenso annuo complessivo pari ad Euro 950.000,00 e, per l'esecuzione di quanto previsto all'articolo 4.1, lett. A) punto (ii) (Finanziamenti), limitatamente ai finanziamenti di cui all'articolo 27, comma 3, lettera a), della Legge n. 125/2014, tenuto conto l'importo della disponibilità iniziale ad esso destinata, è riconosciuto a CDP un compenso annuo complessivo pari ad Euro 250.000,00. I compensi di cui al presente paragrafo (nel prosieguo congiuntamente il "Compenso") sono esenti da IVA ai sensi dei commi 1 e 9 dell'articolo 10 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, e sono corrisposti annualmente a seguito dell'invio da parte di CDP al MEF di una relazione relativa all'attività svolta nell'annualità di riferimento.";

f) l'articolo 7.2 è sostituito dal seguente: "7.2. Fermo restando quanto previsto agli articoli 7.8 e 21.5 che seguono, il Compenso è omnicomprensivo e i costi, oneri o spese, anche impreviste, derivanti dalla gestione del Servizio si intendono compresi nel Compenso sopra indicato o comunque dovranno ritenersi a carico di CDP, fatti salvi i costi, oneri o spese di cui all'art. 7 della Delibera del Comitato Congiunto n. 77 del 29 settembre 2022 che non sono incluse nel Compenso.

Nessun onere è addebitato da CDP alle imprese italiane e/o estere destinatarie dei finanziamenti di cui all'articolo 27, comma 3, lettera a) della Legge n. 125/2014. Quanto precede senza pregiudizio per i costi, gli oneri e le spese che saranno a carico - e dovranno essere sostenuti - dalle imprese destinatarie dei finanziamenti nell'ambito della procedura di concessione dei finanziamenti e nel corso della durata degli stessi ai sensi della normativa e dei provvedimenti attuativi della disciplina relativa ai finanziamenti di cui all'articolo 27, comma 3, lettera a) della Legge n. 125/2014, nonché delle linee guida relative alle procedure agli stessi connesse, unitamente ai relativi allegati, e del contratto di finanziamento che sarà sottoscritto tra CDP e le imprese ed alla collegata documentazione finanziaria (quali a titolo esemplificativo garanzie bancarie, rating, perizie estimative, traduzioni e /o certificazioni notarili e/o altra documentazione prevista dalle linee guida operative e/o dal contratto di finanziamento quale condizione sospensiva per l'erogazione dei finanziamenti, e/o altri costi connessi alle attività delle imprese strumentali alla presentazione della domanda di finanziamento e raccolta delle condizioni sospensive per l'erogazione degli stessi nonché i costi connessi ai danni e/o indennizzi dalle stesse dovuti per il caso di risoluzione e/o cessazione degli effetti del contratto di finanziamento e/o mancata erogazione dello stesso).;

g) all'articolo 7.8 le parole "articolo 4.1, lett. A), paragrafo ii) (Finanziamenti)" sono sostituite dalle seguenti: "articolo 4.1, lett. A), punto ii) (Finanziamenti) relative ai finanziamenti di cui all'articolo 27, comma 3, lettera b) della Legge n. 125/2014,";

h) all'articolo 11.2, la lettera C) è sostituita dalla seguente: "C) per l'art. 8 e l'art. 27, comma 3, lett. a), della Legge n. 125/2014, i Focal Point, come dettagliato nelle relative sezioni dell'Allegato Tecnico";

i) all'articolo 13.3, il riferimento a "trimestrale" è sostituito con "semestrale".

2. L'Allegato Tecnico alla Convenzione viene suddiviso in due sezioni come segue:

- una prima sezione, relativa ai Crediti Concessionali ex articolo 8 della Legge 125/2014, è costituita dalle previsioni dell'Allegato Tecnico esistente modificate come segue: a) nella sezione dell'Allegato Tecnico relativa ai Crediti Concessionali ex articolo 8 della Legge 125/2014 sub paragrafo 3.1.1 (Istruttoria finanziaria preliminare e gestione finanziaria, amministrativa e contabile dei crediti concessionali) lettera M) (Monitoraggio del portafoglio e cura dei rientri) è aggiunto il seguente ultimo paragrafo: "*Il Gestore (CDP) è espressamente autorizzato, a valere sui crediti concessionali ex art. 8 della Legge 125/2014 concessi dal FRCS, a chiudere le posizioni a debito/credito per importi fino a Euro 50,00 per controparte e per ogni trimestre, fornendo una informativa annuale allo Steering Group/Comitato delle relative chiusure effettuate durante tale periodo*"; b) nella medesima sezione, sub paragrafo 3.1.2, lettera A ("Trasmissione dei dati relativi ai crediti d'aiuto) le parole "30 giugno" presenti due volte nella pagina 39 sono modificate in "31 maggio" ; e

- una seconda sezione, relativa ai finanziamenti di cui all'articolo 27, comma 3, lettera a) della Legge n. 125/2014, è costituita dalla specifica sezione ad essi dedicata allegata al presente Atto aggiuntivo.

3. Il presente Atto aggiuntivo costituisce atto aggiuntivo e atto integrativo ai fini dell'articolo 4.3 della Convenzione con riferimento ai finanziamenti di cui all'articolo 27, comma 3, lettera a) della Legge n. 125/2014.

Articolo 3
(Efficacia)

1. Il presente Atto aggiuntivo è vincolante per CDP dalla data della firma dello stesso ma impegna il MEF soltanto dopo la registrazione del relativo decreto di approvazione da parte della Corte dei Conti.

Roma, 28 settembre 2023

Ministero dell'economia e delle finanze Direzione Relazioni Finanziarie Internazionali Dipartimento del Tesoro	Cassa depositi e prestiti S.p.A.
La Dirigente Generale	La Responsabile Cooperazione Internazionale e Finanza per lo Sviluppo
Francesca Utili	Antonella Baldino

Firmato digitalmente da: Antonella Baldino
Data: 28/09/2023 16:04:04

Firmato digitalmente da: Francesca Utili
Organizzazione: MEF/80415740580
Unità organizzativa: DIP.TESORO
Data: 28/09/2023 16:33:50

ALLEGATO A

SEZIONE DELL'ALLEGATO TECNICO ALLA CONVENZIONE MEF-CDP DEL 24 GIUGNO 2021 RELATIVA ALLA EROGAZIONE DEI FINANZIAMENTI DI CUI ALL'ART. 27, COMMA 3, LETT. A), DELLA LEGGE 125/2014

Sommario

1. DEFINIZIONI

2. OGGETTO DEL SERVIZIO

3. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA OGGETTO DEL SERVIZIO

3.1 Sottoconto ex Articolo 27, comma 3, lettera a), Legge 125/2014 (Finanziamenti Articolo 27, comma 3, lettera a))

3.2 Istruttoria finanziaria preliminare e gestione finanziaria, gestione amministrativa e contabile dei Finanziamenti Articolo 27, comma 3, lettera a)

3.3 Rendicontazione, reportistica e monitoraggio dei rientri

3.4 Recupero dei crediti

4. Gruppo di Lavoro

1. Definizioni

I termini utilizzati con la lettera maiuscola nella presente Sezione dell'Allegato Tecnico alla Convenzione, relativo alla erogazione dei Finanziamenti Articolo 27, comma 3, lettera a), ove non diversamente definiti, hanno ii medesimo significato agli stessi attribuiti nella Convenzione e/o nella Sezione dell'Allegato Tecnico alla Convenzione relativo ai servizi di istruttoria finanziaria, gestione finanziaria, amministrativa e contabile dei Crediti Concessionali ex articolo 8 della Legge 125/2014.

Inoltre, nel presente documento alle seguenti espressioni verranno attribuiti i seguenti significati:

Banca Garante Ammissibile: una banca comunitaria o extracomunitaria (in quest'ultimo caso a condizione che tale banca extracomunitaria sia soggetta a vigilanza prudenziale da parte dell'autorità competente del Paese in cui ha sede l'Impresa Richiedente) con Rating Esterno rilasciato da una ECAI riconosciuta non inferiore a "B+".

Delibera del Comitato Congiunto: la Delibera del Comitato Congiunto n. 77 del 29 settembre 2022 che ha approvato le "Procedure per la concessione e la gestione dei finanziamenti ai sensi dell'articolo 27, comma 3, lettera a) della legge n. 125/2014".

Decreto Interministeriale: il Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Interazionale, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, n. 1202/362 del 3 marzo 2022 recante la "Disciplina attuativa dell'art. 27, comma 3, lettera a), della legge 11 agosto 2014, n. 125, recante «Disciplina generale sulla cooperazione internazionale allo sviluppo» ".

Decreto MEF: decreto del MEF che autorizza il Finanziamento Articolo 27/3 lettera a), che indica, tra l'altro, la descrizione dell'iniziativa, dell'Impresa Beneficiaria, i riferimenti del rappresentante legale, l'Impresa Paese Partner il cui capitale e destinato ad ottenere l'apporto del finanziamento e ove applicabile del livello di garanzia richiesta, nonché l'ammontare massimo del finanziamento concesso

denominato in Euro unitamente al tasso di interesse applicabile al finanziamento (i.e. il tasso di cui al decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy vigente alla data di stipula del contratto di finanziamento).

DGCS: Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli affari esteri e della cooperazione interazionale.

ECAI: agenzia di rating ESMA inclusa nell'elenco redatto dalla External Credit Assessment Institutions (ECAI).

Finanziamenti Articolo 27/3 lettera a): indica i finanziamenti di cui all'articolo 27 comma 3 lettera a) della legge n. 125/2014.

Impresa Beneficiaria: l'impresa che risulti ammessa ad un Finanziamento Articolo 27, comma 3, lettera a).

Impresa Richiedente: l'impresa che presenta una domanda di ammissione ad un Finanziamento Articolo 27, comma 3, lettera a).

Impresa Paese Partner: l'impresa costituita in un Paese partner il cui capitale di rischio ottiene l'apporto del Finanziamento Articolo 27/3 lettera a) e opera prevalentemente in uno o più Paesi partner. I Paesi partner devono offrire adeguate garanzie a tutela degli investimenti esteri.

Linee Guida Operative: le linee guida operative e i relativi allegati adottate con provvedimento del 12 maggio 2023 della Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli affari esteri e della cooperazione interazionale, che, in attuazione della Delibera Comitato Congiunto, stabiliscono le modalità operative relative alla concessione e all'erogazione dei Finanziamenti Articolo 27/3 lettera a).

Normativa Rilevante Finanziamenti Articolo 27/3 lettera a): il Decreto Interministeriale, la Delibera del Comitato Congiunto e le Linee Guida Operative.

Paese Partner: i Paesi partner ricompresi nella "DAC List of ODA Recipients" tempo per tempo vigente (http://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-standards/daclist.htm) nei quali le iniziative oggetto dei Finanziamenti Articolo 27/3 lettera a) potranno essere realizzate.

2. Oggetto del servizio

Fermo quanto indicato nel paragrafo "Oggetto del servizio" della Sezione dell'Allegato Tecnico alla Convenzione relativo ai servizi di istruttoria finanziaria, gestione finanziaria, amministrativa e contabile dei Crediti Concessionali ex articolo 8 della Legge 125/2014, la presente Sezione dell'Allegato Tecnico disciplina le sole attività da svolgersi da parte di CDP in relazione alla componente del Servizio relativa all'erogazione e gestione dei Finanziamenti Articolo 27/3 lettera a).

Rientrano nel Servizio altresì le attività relative alla Rendicontazione, Reportistica e Monitoraggio

dei Rientri con riferimento ai Finanziamenti Articolo 27/3 lettera a). Tali attività sono riportate nel paragrafo 3.1.2 della sezione dell'Allegato Tecnico relativa ai Crediti Concessionali ex articolo 8 della Legge 125/2014 secondo i termini di cui alla lettera M del paragrafo 3.2 che segue.

3. Descrizione delle attività oggetto del servizio

3.1 Sottoconto ex art. 27, Legge 125/2014 del Fondo Rotativo (Finanziamenti)

I Finanziamenti Articolo 27/3 lettera a) sono destinati a favorire l'apporto delle imprese ai processi di sviluppo dei Paesi partner e vengono concessi sulla base di una procedura valutativa con procedimento "a sportello" gestita dall'Ufficio III della DGCS, con il supporto, per quanto di competenza, di AICS e CDP, secondo quanto disposto dalla Normativa Rilevante Finanziamenti Articolo 27/3 lettera a).

Le domande di finanziamento vengono, in prima istanza, sottoposte alla iniziale verifica di ammissibilità da parte dell'Ufficio territorialmente competente della DGCS (i.e. sulla base dell'impresa target dell'intervento: a) DOCS Ufficio IV (Politiche di cooperazione allo sviluppo in Africa); ovvero b) DGCS Ufficio V (Politiche di cooperazione allo sviluppo in Medio Oriente, Europa, Asia e America Latina)), che, in caso di esito positivo di tale verifica (secondo i termini di cui alla Normativa Rilevante Finanziamenti Articolo 27/3 lettera a)), trasmette via posta elettronica certificata (PEC) la domanda di finanziamento ad AICS e CDP per le verifiche istruttorie di rispettiva competenza circa la sussistenza dei requisiti e della successiva formulazione dei rispettivi pareri.

CDP, una volta ricevuta la domanda di finanziamento, verifica - sulla base delle dichiarazioni fomite dall'Impresa Richiedente in sede istruttoria e dell'apparenza formale della documentazione presentata dalla medesima Impresa Richiedente in allegato alla domanda di finanziamento secondo quanto previsto dalla Linee Guida Operative - gli elementi meglio indicati al successivo punto 3.2 (C) (Verifica CDP di ammissibilità del Finanziamento Articolo 27/3 lettera a)).

Il servizio di CDP in relazione ai Finanziamenti Articolo 27/3 lettera a) si articola in tre macro-attività tra loro interdipendenti:

1. istruttoria finanziaria preliminare alla concessione dei Finanziamenti Articolo 27/3 lettera a);
2. gestione finanziaria, amministrativa e contabile dei Finanziamenti Articolo 27/3 lettera a);
3. rendicontazione, reportistica, monitoraggio dei rientri;
4. gestione del rapporto contrattuale e della eventuale fase patologica dei Finanziamenti Articolo 27/3 lettera a).

Tali macro-attività sono a loro volta articolate in varie sub-attività, di primo e secondo livello, strettamente correlate a quella principale o connesse all'attuazione di disposizioni di legge.

Tutte le macro-attività sono caratterizzate da una continua interazione tra il Gestore e gli Uffici competenti del MEF - Dipartimento del Tesoro, del MAECI (DGCS) e dell'AICS.

Di seguito si passa a descrivere in dettaglio le macro-attività sopra elencate.

3.2 Istruttoria finanziaria preliminare e gestione finanziaria, amministrativa e contabile dei Finanziamenti.

Parte I: Istruttoria finanziaria preliminare alla concessione dei Finanziamenti Articolo 27/3 lettera a)

A) Creazione nel sito istituzionale di CDP di apposita sezione in cui sono disponibili le Linee Guida Operative ed i relativi allegati (i.e. i moduli fac-simile di domanda di finanziamento e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da compilarsi e sottoscriversi da parte delle Imprese Richiedenti, nonché il modello di contratto di finanziamento da sottoscriversi da parte di CDP quale gestore del Fondo Rotativo per conto del MEF con le imprese Richiedenti in caso di ammissione al Finanziamento Articolo 27/3 lettera a)). Nella medesima sezione, CDP dovrà rendere nota la disponibilità residua della quota del Fondo Rotativo da destinarsi ai Finanziamenti Articolo 27/3 lettera a), nonché della c.d. quota riservata e non riservata, tenuto conto della disponibilità iniziale

fissata dall'art. 2 della Delibera Comitato Congiunto e delle somme impegnate mediante apposita delibera di ammissione del Comitato Congiunto, anche se non erogate, e dei rientri, il tutto secondo quanto meglio indicato nel medesimo art. 2 della Delibera Comitato Congiunto.

B) **Ricezione** della domanda di finanziamento per il tramite della DGCS a seguito di verifica iniziale, da parte di quest'ultima, dell'ammissibilità della stessa in relazione agli aspetti di propria competenza secondo quanto previsto dalla Normativa Rilevante Finanziamenti Articolo 27/3 lettera a).

C) **Verifica CDP di ammissibilità del Finanziamento Articolo 27/3 lettera a),** in relazione agli aspetti di propria competenza secondo quanto previsto dalla Normativa Rilevante Finanziamenti Articolo 27/3 lettera a), esclusivamente sulla base delle dichiarazioni fomite dall'Impresa Richiedente nella domanda di finanziamento e nei relativi allegati, nonché dell'apparenza formale della documentazione trasmessa dalla medesima Impresa Richiedente in allegato alla domanda di finanziamento, senza alcun onere di indagine sulle dichiarazioni rese. Tale verifica si sostanzia nelle seguenti attività:

a) Verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi dell'impresa Richiedente per accedere al Finanziamento Articolo 27/3 lettera a) di seguito indicati:

(i) l'impresa Richiedente abbia sede legale nell'Unione europea e sia costituita secondo le forme previste dalla legge di uno Stato membro dell'Unione europea oppure abbia sede legale in un Paese Partner e sia costituita in conformità alla legge del predetto Paese;

(ii) l'Impresa Richiedente abbia una sede, anche secondaria, in Italia;

(iii) l'impresa Richiedente abbia comprovata esperienza nel settore di intervento.

I requisiti di cui ai precedenti punti (i) e (ii) sono verificati sulla base delle dichiarazioni rilasciate dall'Impresa Richiedente nella domanda di finanziamento e nei relativi allegati, nonché della documentazione trasmessa unitamente alla domanda di finanziamento, quale la visura del Registro delle Imprese competente rispetto alla sede, anche secondaria, in Italia dell'impresa Richiedente.

Il requisito di cui al precedente punto (iii) è attestato dal deposito presso il Registro delle Imprese competente in Italia di almeno tre bilanci relativi a tre esercizi completi o da ogni altra documentazione utile ai fini della valutazione della comprovata esperienza dell'Impresa Richiedente nel settore di riferimento.

Non saranno in ogni caso considerate finanziabili le domande di finanziamento presentate da imprese richiedenti che non presentino il rating minimo secondo quanto previsto al paragrafo D) che segue.

b) Verifica della sussistenza del requisito oggettivo dell'iniziativa da finanziare relativo alla circostanza per la quale l'iniziativa da finanziare non comporta delocalizzazione delle attività di ricerca, sviluppo, attività commerciale, nonché di una parte sostanziale delle attività produttive dell'Impresa Richiedente.

Tale requisito è attestato mediante una dichiarazione dell'Impresa Richiedente in tal senso contenuta nella domanda di finanziamento.

c) Verifica del rispetto, da parte del Finanziamento Articolo 27/3 lettera a) richiesto, dei limiti relativi all'ammontare dello stesso, ossia che non sia superiore al 70% della quota di capitale conferito dalla Impresa Richiedente nell'Impresa Paese Partner e non sia inferiore a euro 250.000 (duecentocinquantamila) e superiore a euro 10.000.000 (dieci milioni).

Tale requisito è verificato sulla base delle dichiarazioni rilasciate dall'Impresa Richiedente nella domanda di finanziamento e nei relativi allegati, nonché della documentazione trasmessa unitamente alla domanda di finanziamento, quale l'ultimo bilancio approvato della società preesistente nel Paese Partner.

d) Qualora la domanda di finanziamento riguardi conferimenti in natura, verifica che:

a) i medesimi conferimenti in natura abbiano carattere tangibile;

b) il conferimento in natura richiesto non superi il 20% del valore complessivo del conferimento effettuato/da effettuarsi dall'Impresa Richiedente nell'Impresa Paese Partner.

Tali requisiti sono verificati sulla base delle dichiarazioni rilasciate dall'Impresa Richiedente nella domanda di finanziamento e nei relativi allegati, nonché della verifica dell'apparenza formale dell'apposita perizia estimativa asseverata da un tecnico qualificato, redatta in lingua italiana o inglese, da presentarsi a spese e cura dell'impresa Richiedente, che attesti i suddetti requisiti con particolare riferimento alla congruita del valore attribuito ai singoli beni apportati.

e) Nel caso di più Imprese Richiedenti che presentino domanda di finanziamento per partecipare al capitale sociale della medesima Impresa Paese Partner, con riferimento all'ammontare del finanziamento, verifica del rispetto dei limiti di cui alla precedente lettera c) e lettera d) da parte delle domande di finanziamento, valutate sia singolarmente che nel loro complesso.

Tali requisiti sono verificati sulla base delle dichiarazioni rilasciate dalle Imprese Richiedenti nelle rispettive domande di finanziamento e nei relativi allegati, nonché della documentazione trasmessa unitamente alla domanda di finanziamento, quale l'ultimo bilancio approvato della società preesistente nel Paese Partner, ove applicabile e, con riferimento ai conferimenti in natura, l'apposita perizia estimativa asseverata da un tecnico qualificato di cui alla lettera d) che precede.

f) Qualora la domanda di finanziamento riguardi operazioni di conferimento da perfezionarsi, verifica della disponibilità di capitali da parte dell'Impresa Richiedente (in termini di disponibilità liquide, affidamenti non utilizzati o garanzie bancarie) a copertura dell'investimento, per la quota non coperta dal finanziamento richiesto.

Tali requisiti sono verificati sulla base delle dichiarazioni rilasciate dall'Impresa Richiedente nella domanda di finanziamento e nei relativi allegati, nonché della verifica dell'apparenza formale dell'ulteriore documentazione presentata dall'Impresa Richiedente, e.g. contabile di conto .corrente dell'Impresa Richiedente, dichiarazione sugli affidamenti - tipologia, importo, garanzie, utilizzi -, manifestazione di interesse da parte di istituti bancari a rilasciare garanzie destinate all'iniziativa.

g) Qualora la domanda di finanziamento riguardi la partecipazione dell'Impresa Richiedente al capitale di rischio di una società di progetto a termine (ad esempio progetti "B. 0. 0. T - Build, Own, Operate and Transfer" o "B.0. T - Build, Operate and Transfer"), verifica che la durata della società di progetto a termine e/o della concessione relativa al progetto sia almeno pari alla durata del finanziamento.

Tale requisito è verificato sulla base delle dichiarazioni rilasciate dall'Impresa Richiedente nella domanda di finanziamento e nei relativi allegati, nonché della verifica dell'apparenza formale dell'ulteriore documentazione presentata dall'Impresa Richiedente, e.g. atto costitutivo, statuto o documentazione equivalente.

D) Verifica della solidità economico-finanziaria e patrimoniale dell'impresa Richiedente mediante valutazione del livello di rating, secondo quanto di seguito descritto:

a) per le Imprese Richiedenti con sede legale in Italia: applicazione del modello di valutazione del merito di credito, come indicato nella sezione IX, lettera A, delle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia per le PMI, allegate al Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 12 febbraio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 27 febbraio 2019 ("**Modello di Rating**"); ovvero

b) sulla base del rating attribuito all'Impresa Richiedente da una ECAI riconosciuta ("**Rating Esterno**"), da fornirsi a cura della medesima Impresa Richiedente in allegato alla domanda di

finanziamento, fermo restando che, nel caso in cui sia possibile applicare entrambe le modalità di cui alle precedenti lettere a) e b), prevale la valutazione sulla base del Modello di Rating.

Ove non sia possibile applicare il Modello di Rating o il Rating Esterno, l'Impresa Richiedente deve presentare, a copertura dell'intero importo del finanziamento, una garanzia a prima richiesta, esplicita, incondizionata, irrevocabile (secondo il modello delle norme uniformi della ICC per le garanzie a prima richiesta) (la "**Garanzia Bancaria Rating**"), rilasciata da una Banca Garante Ammissibile.

Inoltre, fermo quanto precede e sempre che l'Impresa Richiedente non abbia già presentato una Garanzia Bancaria Rating, la medesima Impresa Richiedente deve presentare una garanzia a prima richiesta, esplicita, incondizionata, irrevocabile (secondo il modello delle norme uniformi della ICC per le garanzie a prima richiesta) (la "**Garanzia Bancaria Finanziamento**"), rilasciata da una Banca Garante Ammissibile, a garanzia di una porzione del finanziamento da determinarsi in funzione del rating attribuito all'Impresa Richiedente secondo le modalità precedentemente esposte, secondo quanto indicate nella tabella di seguito riportata:

Rating Esterno	**Modello di Rating**	% **di importo del finanziamento coperto da garanzia**
Da A- a AAA	1	0%
da BBB- a BBB+	Da 2 a4	20%
Da B+ a BB+	da 5 a 8	30%
B e inferiori	9 o inferiore	non finanziabile

Le verifiche di cui alla presente lettera D) vengono effettuate, sulla base del Modello di Rating e/o del Rating Esterno e/o della Garanzia Bancaria Rating, sulla base delle dichiarazioni rilasciate dall'Impresa Richiedente nella domanda di finanziamento e nei relativi allegati, nonché della verifica dell'apparenza formale dell'ulteriore documentazione presentata dall'Impresa Richiedente, in particolare, laddove applicabile, la lettera della ECAI attributiva del Rating Esterno o, a seconda del caso, la dichiarazione della Banca Garante Ammissibile circa la disponibilità della stessa a rilasciare la Garanzia Bancaria Rating e/o la Garanzia Bancaria Finanziamento (che rechi in allegato ii testo di garanzia medesima), secondo il modello delle norme uniformi della ICC per le garanzie a prima richiesta, e che sarà consegnata firmata a seguito della intervenuta approvazione del Finanziamento Articolo 27/3 lettera a) con il Decreto MEF quale condizione per l'erogazione del finanziamento medesimo.

Fermo restando quanto precede, il Gestore pubblica sulla sezione del proprio sito dedicata ai Finanziamenti Art. 27/3 lettera a) il tasso di cui al decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, adottato in applicazione della comunicazione della Commissione europea relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02) come di tempo in tempo aggiornato ai sensi delle disposizioni di legge applicabili.

E) Controlli antimafia sull'impresa Richiedente e sull'impresa Paese Partner, ai sensi del D.lgs. n. 159 del 6 settembre 2011, come successivamente modificato e integrate.

Le verifiche antimafia di cui alla presente lettera E) vengono effettuate da CDP sulla base delle dichiarazioni rilasciate dall'Impresa Richiedente nella domanda di finanziamento e nei relativi allegati, nonché della verifica dell'apparenza formale dell'ulteriore documentazione presentata dall'Impresa Richiedente da cui si evinca l'assetto proprietario e di controllo dell'Impresa Paese Partner oggetto dell'iniziativa finanziata, secondo quanto di seguito meglio descritto.

Le verifiche antimafia sono effettuate sui soggetti indicati all'art. 85 del D.lgs. 159/2011 e sui loro familiari conviventi di maggiore età, con riferimento all'Impresa Richiedente e all'Impresa Paese Partner.

La verifica di motivi ostativi in materia di antimafia e svolta da CDP per ogni domanda di finanziamento, mediante consultazione della Banca dati nazionale unica per la documentazione antimafia (BDNA).

CDP acquisisce le informazioni contenute all'interno delle dichiarazioni sostitutive, secondo i modelli allegati alla domanda di finanziamento, con le quali l'Impresa Richiedente e l'Impresa Paese Partner, oggetto dell'iniziativa finanziata, attestano l'assenza di cause di divieto, decadenza o sospensione ai sensi della vigente normativa antimafia. Sulla base di tali informazioni, CDP consulta la BDNA inserendo i dati necessari per ii rilascio dell'informazione antimafia.

Laddove l'Impresa Richiedente o l'Impresa Paese Partner dichiarino di essere iscritti (secondo i modelli allegati alla domanda di finanziamento) nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui all'art. I, commi 52 e seguenti, della legge 190/2012, oppure nell'Anagrafe antimafia degli esecutori", l'iscrizione equivale al rilascio dell'informazione antimafia liberatoria.

Nell'ipotesi in cui gli accertamenti antimafia non si concludano entro il termine per la conclusione del procedimento istruttorio da parte di CDP (i.e. 45 (quarantacinque) giorni decorrenti dalla trasmissione della domanda di finanziamento da parte della DGCS), CDP lo segnala nel proprio parere di idoneità.

Resta inteso che, in caso di esito positivo dell'istruttoria e di emanazione del Decreto MEF, CDP, anche tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 92, commi 2 e 3, del D.lgs. 159/2011, procede alla stipula della documentazione contrattuale anche in assenza delle informazioni antimafia, sotto condizione risolutiva legata all'esito dei successivi accertamenti. In tali eventualità, CDP informa il MEF di aver proceduto alla stipula della documentazione contrattuale in attesa del completamento degli accertamenti antimafia.

In ogni caso, la documentazione contrattuale allegata alle Linee Guida Operative prevede una condizione risolutiva destinata ad operare nell'ipotesi in cui l'autorità competente rilasci un provvedimento antimafia interdittivo nei confronti dell'Impresa Richiedente o dell'Impresa Paese Partner.

Qualora durante il completamento della procedura di verifica antimafia emergano elementi ostativi, CDP non procede alla finalizzazione della documentazione contrattuale. Nel caso in cui questa sia stata già sottoscritta, CDP esercita la sopracitata condizione risolutiva del contratto, avviando tutte le azioni conseguenti alla revoca del Finanziamento Art 27/3 lettera a), secondo quanto indicato alla successiva lettera N).

Le verifiche antimafia formano altresì parte integrante delle attività di monitoraggio svolte da CDP sui Finanziamenti Articolo 27/3 lettera a). L'informativa antimafia ha validità annuale (così come previsto dall'art. 86, comma 2, del D.lgs. 159/2011) dal che ne deriva che le verifiche antimafia devono essere ripetute decorso un anno dall'acquisizione dell'informativa antimafia rilasciata dalla BDNA.

Laddove, invece, l'Impresa Richiedente o l'Impresa Paese Partner abbiano dichiarato di essere iscritti nell'elenco dei fornitori/anagrafe degli esecutori, le verifiche antimafia vanno ripetute in una data precedente alla data di scadenza dell'iscrizione delle stesse nei predetti elenchi.

In aggiunta a tali verifiche, le Imprese Richiedenti sono tenute a comunicare a CDP eventuali cambiamenti relativi alle variazioni intervenute in relazione al possesso dei requisiti antimafia dichiarati o ai soggetti che, ai sensi dell'art. 85 del D.lgs. 159/2011, sono sottoposti alla verifica antimafia. Nel caso in cui CDP venga a conoscenza di tali cambiamenti, CDP richiede una versione

aggiornata delle sopracitate dichiarazioni sostitutive allegate alla domanda di finanziamento e ripete le procedure finalizzate al rilascio della nuova informazione antimafia.

Qualora nel corso delle proprie attività di monitoraggio CDP venga a conoscenza di elementi ostativi rispetto al Finanziamento Articolo 27/3 lettera a), CDP svolgerà le attività di cui alla successiva Lettera N).

F) Controlli sull'Impresa Richiedente in materia di antiriciclaggio, anticorruzione, contrasto al finanziamento al terrorismo, sanzioni ed embarghi, ai sensi del D.lgs. n. 231 del 21 novembre 2007, come successivamente modificato e integrato.

Le verifiche di cui alla presente lettera F) vengono effettuate da CDP sulla base delle dichiarazioni rilasciate dall'Impresa Richiedente nella domanda di finanziamento, nel "Modulo per l'Adeguata Verifica della Clientela" (MAV integrato) e nei relativi allegati, nonché dell'ulteriore documentazione presentata dall'Impresa Richiedente da cui si evinca l'assetto proprietario e di controllo dell'Impresa Paese Partner oggetto dell'iniziativa finanziata, secondo quanto di seguito meglio descritto.

In ottemperanza alla normativa applicabile, CDP svolge in fase di istruttoria le attività di adeguata verifica della clientela nei confronti dell'Impresa Richiedente, sulla base delle procedure interne adottate e nel rispetto della normativa privacy tempo per tempo vigente.

Al fine dell'adeguata verifica, CDP:

identifica il cliente, l'esecutore e il titolare effettivo e ne verifica i documenti, i dati e le informazioni;

valuta la presenza di fattori di rischio elevato e, ove riscontrati, applica misure di verifica rafforzate ed eventuali misure di mitigazione efficace del rischio. In tale ambito viene valutata anche l'eventuale presenza di fattori di rischio elevato riferibili all'Impresa Paese Partner, oggetto dell'iniziativa finanziata;

monitora dati ed informazioni legati a fattori di rischio in materia antiriciclaggio, anticorruzione, contrasto al finanziamento al terrorismo, sanzioni ed embarghi;

assolve agli obblighi di conservazione documentale;

rileva e valuta eventuali elementi di anomalia e segnala le operazioni sospette.

CDP acquisisce i dati identificativi dell'Impresa Richiedente attraverso il "Modulo per l'Adeguata Verifica della Clientela" (MAV integrato), che deve essere compilato, sottoscritto e corredato dalla documentazione indicata nel MAV stesso, nonché di documentazione ufficiale da cui si evinca l'assetto proprietario e di controllo dell'Impresa Paese Partner, oggetto dell'iniziativa finanziata. I moduli sono allegati alla domanda di finanziamento.

La verifica dei dati da parte di CDP avviene mediante riscontro della veridicità di quanto dichiarato nel MAV con le informazioni desumibili dai documenti acquisiti e dalle ulteriori fonti informative affidabili e indipendenti eventualmente consultate in autonomia. Quando dai suddetti accertamenti emergano dubbi, incertezze o incongruenze, CDP effettua ogni ulteriore riscontro necessario a verificare le informazioni acquisite.

Sulla base delle informazioni acquisite e secondo le modalità indicate nelle procedure interne di CDP, quest'ultima accerta l'assenza di fattori di rischio elevato relativi all'Impresa Richiedente o all'Impresa Paese Partner, oggetto dell'iniziativa finanziata, che possono riguardare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, Paesi terzi ad alto rischio, rapporti con intermediari finanziari extra-UE, Persone Politicamente Esposte (PEP), rapporti continuativi instaurati in circostanze anomale, indici reputazionali negativi, strutture qualificabili come veicoli di interposizione, assetti proprietari anomali o particolarmente complessi, attività economica prevalente ad alto rischio, operazioni con importi insolitamente elevati o con dubbi sulla finalità, operazioni con scopo ad alto rischio.

Nel caso in cui CDP riscontri la presenza di uno o più fattori di rischio elevato, procede con l'applicazione di specifiche misure di verifica rafforzate, secondo quanto previsto dalle procedure interne adottate. A titolo esemplificativo e non esaustivo, tali misure di adeguata verifica rafforzata possono consistere nell'acquisizione di una maggiore quantità di informazioni o di informazioni di migliore qualità, in termini di affidabilità e/o indipendenza, nonché in una maggiore frequenza negli aggiornamenti delle informazioni acquisite.

Qualora durante il completamento delle procedure di adeguata verifica sin qui descritte si verifichino uno o più motivi di astensione di cui all'articolo 42 del d.lgs. n. 231/2007, CDP si astiene dal dar seguito all'instaurazione del rapporto con l'Impresa Richiedente e non precede alla finalizzazione della documentazione contrattuale e trasmette il proprio parere negativo alla DCGS.

CDP assolve agli obblighi di conservazione dei documenti, informazioni e dati acquisisti, secondo quanto previsto nelle proprie procedure interne ed in conformità con la normativa antiriciclaggio vigente.

Le verifiche di cui alla presente lettera F) formano altresì parte integrante delle attività di monitoraggio svolte da CDP sui Finanziamenti Articolo 27/3 lettera a). In particolare, CDP:

(i) procede all'aggiornamento dell'adeguata verifica della clientela con i tempi e le modalità previste dalle procedure interne;

(ii) esercita un controllo costante finalizzato a individuare tempestivamente elementi informativi suscettibili di modificare il profilo di rischio dell'impresa richiedente.

CDP invia all'Unità di informazione finanziaria (UIF) presso la Banca d' Italia una segnalazione di operazione sospetta qualora sia a conoscenza, sospetti o abbia motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. A tal fine, tutte le strutture di CDP a vario titolo coinvolte, laddove riscontrino la presenza di indicatori ed elementi di anomalia, anche sulla base dei Regolamenti interni in materia, effettuano una segnalazione al Responsabile SOS. Da ultimo, CDP comunica all'UIF l'eventuale applicazione di misure restrittive di "congelamento" dei fondi e delle risorse economiche detenute da persone fisiche e giuridiche, gruppi ed entità specificamente individuati.

Qualora nel corso delle proprie attività di monitoraggio CDP rilevi uno o più motivi di astensione di cui all'articolo 42 del d.lgs. n. 231/2007, CDP svolgerà le attività di cui alla successiva Lettera N).

G) Trasmissione del parere all'Ufficio Territoriale competente della DGCS - e per conoscenza al MEF-Dipartimento del Tesoro - ad esito delle sopra riportate verifiche, entro 45 giorni decorrenti dalla trasmissione della domanda di finanziamento da parte della DGCS, fermo restando il diritto di CDP di richiedere all'Impresa Richiedente eventuali integrazioni documentali. Tali richieste di integrazione sospendono il predetto termine.

Nel proprio parere, CDP esprime una valutazione di idoneità / non idoneità dell'Impresa Richiedente a beneficiare del finanziamento per quanto di propria competenza in considerazione degli esiti delle sopra menzionate verifiche condotte dalla stessa, indicando, tra le altre cose, la sussistenza dei requisiti soggettivi dell'Impresa Richiedente ed oggettivo relativo alla iniziativa da finanziare di competenza di CDP (come sopra individuati), la solidità economico finanziaria dell'impresa richiedente mediante la valutazione del rating attribuito all'operazione e le relative modalità di calcolo, nonché l'eventuale quadro cauzionale dell'operazione, il tutto come sopra delineato, segnalando altresì l'eventuale presenza di indicatori di anomalia antiriciclaggio come identificati nelle procedure interne di CDP e/o il mancato completamento delle procedure di verifica antimafia entro il suddetto termine.

H) Partecipazione, su eventuale invito, alla riunione del Comitato Congiunto in occasione della quale l'Ufficio territoriale competente della DGCS presenta, a conclusione della positiva istruttoria da parte di tutte le istituzioni competenti, la proposta di finanziamento ai fini dell'adozione della relativa delibera di approvazione dopo che l'Impresa Richiedente avrà confermato l'interesse a procedere nella operazione di finanziamento.

La proposta di finanziamento presentata dall'Ufficio Territoriale competente della DGCS può eventualmente contenere l'indicazione del Codice Unico di Progetto (CUP) di cui all'articolo

11, della Legge 16 gennaio 2003, che viene richiesto dal medesimo Ufficio Territoriale competente della DGCS ove lo ritenga applicabile.

Ad esito della delibera della riunione del Comitato Congiunto di cui all'articolo 4 della Delibera Comitato Congiunto, su richiesta dell'Ufficio territoriale competente della DGCS al MEF da formularsi entro 10 (dieci) giorni dalla suddetta delibera della riunione del Comitato Congiunto, il MEF, con proprio decreto da emanarsi entro 30 (trenta) giorni dalla suddetta richiesta, autorizza la concessione del finanziamento a valere sulle risorse del Fondo Rotativo, in conformità a quanto previsto nella delibera del Comitato Congiunto attraverso il Decreto MEF.

Il Decreto MEF riporta tutte le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 5 della Delibera Comitato Congiunto e viene trasmesso all'Ufficio territorialmente competente della DGCS, perché ne dia comunicazione all'Impresa Richiedente, nonché ad AICS e a CDP, ai fini degli adempimenti di cui comma 6 dell'articolo 5 della Delibera Comitato Congiunto. Ai sensi del Decreto MEF, il MEF – autorizza CDP alla sottoscrizione del contratto di finanziamento quale gestore del Fondo Rotativo per conto del MEF.

I) Adempimenti preliminari rispetto alla stipula del contratto di finanziamento, da porsi in essere da parte di CDP, su espressa autorizzazione del MEF, entro 60 (sessanta) giorni dall'emanazione del Decreto MEF, e consistenti nelle seguenti attività:

a) verifica della coerenza della documentazione contrattuale con il Decreto MEF.

Tale requisito viene verificato da CDP mediante un controllo formale della corrispondenza dei dati indicati nel Decreto MEF con quelli riportati nel contratto di finanziamento e nella eventuale ulteriore documentazione finanziaria.

Le Parti prendono espressamente atto che, qualora l'importo del conferimento di capitale

di rischio da parte dell'Impresa Richiedente nell'Impresa Paese Partner sia denominato in valuta estera, tale importo è convertito in Euro al tasso di cambio vigente alla data del Decreto MEF.

b) Acquisizione della documentazione societaria attestante i poteri del firmatario del contratto di finanziamento (quale visura del registro delle imprese della sede secondaria da cui risultino espressamente conferiti i poteri di firma del contratto di finanziamento in nome e per conto dell'impresa ovvero delibera societaria o procura di conferimento dei poteri autenticate da notaio o un'autentica notarile della firma apposta al contratto di finanziamento, il tutto come apostillato e/o legalizzato ai sensi delle vigenti convenzioni internazionali con il Paese di riferimento, in lingua italiana o inglese (anche tramite traduzione giurata)).

c) Nel caso di concessione di un finanziamento relativamente ad operazioni di conferimento già perfezionate, verifica che tale perfezionamento si sia verificato nei 12 mesi antecedenti alla presunta data di sottoscrizione del contratto di finanziamento.

Tale requisito viene verificato da CDP sulla base di un controllo dell'apparenza formale della documentazione consegnatale dall'Impresa Richiedente e comprovante l'avvenuto

conferimento nell'Impresa Paese Partner.

d) Condivisione con l'Impresa Richiedente dei termini specifici del contratto di finanziamento, adattando il format allegato alle Linee Guida Operative alla luce dei termini e condizioni, nonché delle specifiche peculiarità del Finanziamento Articolo 27/3 lettera a) come autorizzato dal Decreto MEF, apportandovi le modifiche del caso.

II Contratto di Finanziamento può prevedere la consegna, da parte dell'Impresa Richiedente, di ogni idonea documentazione comprovante il possesso dei requisiti nonché dei poteri dei firmatari del medesimo contratto di finanziamento, cosi come ogni altra documentazione utile a valutare la legittimità dell'operazione di finanziamento per quanto afferente alla legge del Paese Partner di riferimento e la gestione di eventuali tematiche di compliance fiscale in tale Paese Partner che possano riguardare il Fondo Rotativo e CDP. CDP, ove lo ritenga opportuno, potrà attivarsi con le rappresentanze diplomatiche locali e/o con l'ausilio di consulenti o di intermediari finanziari locali per verificare la necessita di acquisizione di tale ulteriore documentazione. Laddove all'esito di tali verifiche ed approfondimenti la concessione del finanziamento come previsto dalla Normativa Rilevante Finanziamenti Articolo 27/3 lettera a) e/o dal form di contratto di finanziamento dovesse comportare profili di illegittimità e/o oneri fiscali o amministrativi non previsti, il gestore si asterrà dalla sottoscrizione del medesimo ed informerà il MEF e il MAECIdi tali elementi emersi. In nessun caso CDP sarà tenuta a dare seguito all'operazione di finanziamento e/o a sottoscrivere la relativa documentazione finanziaria fintantoché non sarà trovata una soluzione per ovviare ai profili di illegittimità e/o agli oneri fiscali e/o amministrativi emersi in tale sede. La decorrenza del termine di cui alla Lettera (J) che segue è sospeso dal momento in cui CDP informa il MEF e il MAECI di tali elementi e fintantoché CDP non confermi ai medesimi di aver superato i medesimi.

J) Sottoscrizione del contratto di finanziamento e della eventuale ulteriore documentazione finanziaria, da porsi in essere da parte di CDP quale gestore del Fondo Rotativo per conto del MEF nel predetto termine di 60 (sessanta) giorni dall'emanazione del Decreto MEF, come di seguito meglio dettagliato e ferma restando l'eventuale sospensione di tale termine ai sensi dell'articolo (I)(d) che precede.

CDP è autorizzata dal MEF a sottoscrivere quale gestore del Fondo Rotativo per conto del MEF il contratto di finanziamento, nonché qualsiasi atto, documento o garanzia accessorio al medesimo contratto di finanziamento, compiendo ogni attività necessaria o anche solo opportuna ai fini del buon esito dell'operazione e/o della esecuzione della stessa.

CDP è autorizzata ad apportare le modifiche dalla stessa ritenuta necessarie e/o opportune al modello di contratto di finanziamento allegato alla Linee Guida Operative nonché a definire i termini della documentazione contrattuale accessoria allo stesso, in quanto tali attività siano funzionali a riflettere le caratteristiche dell'operazione e delle parti coinvolte nella stessa.

Il contratto di finanziamento sarà sottoscritto mediante scrittura privata autenticata, e, se tale sottoscrizione avviene all'estero, apostillata e/o legalizzata ai sensi delle vigenti convenzioni internazionali con il Paese Partner di riferimento ai fini del riconoscimento legale in Italia, ovvero, a seconda ed alla luce delle particolarità dell'operazione, attraverso scambio di corrispondenza commerciale tra le Parti, ad esempio nel caso in cui il contratto sia sottoscritto dal preposto dell'Impresa Richiedente presso la sede in Italia munito dei poteri di rappresentanza della stessa, fermo quanto previsto circa l'obbligo di sottoscrivere la quietanza allegata al contratto di finanziamento in forma notarile, volta a fornire a CDP un valido titolo esecutivo al fine di consentire alla stessa di avviare le azioni a tutela dei crediti derivanti dal Finanziamento Articolo 27/3 lettera a).

Ove il contratto di finanziamento non venga sottoscritto entro il summenzionato termine di 60 (sessanta) giorni dall'emanazione del Decreto MEF per fatto imputabile all'Impresa Richiedente e/o al garante e/o per elementi ostativi derivanti da norme cogenti del Paese della Società Richiedente come rilevati ai sensi del paragrafo I(d) che precede, la DGCS propone la revoca del Finanziamento

Articolo 27/3 lettera a), previa delibera del Comitato Congiunto e successivo decreto di revoca del MEF.

K) Erogazione del Finanziamento Articolo 27/3 lettera a), secondo i termini e condizioni previsti nel contratto di finanziamento e come meglio dettagliato di seguito.

(i) Il Finanziamento Articolo 27/3 lettera a), denominato in Euro, non può essere superiore all'importo massimo indicato nel Decreto MEF e viene erogato in euro, nel rispetto dei requisiti di cui al precedente paragrafo C), lettere da c) ad e), pertanto, ove l'importo del

conferimento di capitale di rischio da parte dell'Impresa Richiedente nell'Impresa Paese Partner sia denominato in valuta estera, tale importo è convertito in Euro al tasso di cambio vigente alla data del Decreto MEF.

Il MEF autorizza sin d'ora CDP, ove occorrer possa, a procedere all'erogazione del finanziamento sotto condizione risolutiva come previsto dalla normativa antimafia e meglio precisato alla precedente lettera E) e pertanto anche in assenza della informazione antimafia. Resta ferma la necessita per CDP di acquisire quanto prima la certificazione attivandosi con periodiche richieste di sollecito alle Prefetture competenti.

(ii) CDP invia al beneficiario - a fronte dell'erogazione - il piano di ammortamento del Finanziamento Articolo 27/3 lettera a), predisposto in ossequio alla Normativa Rilevante Finanziamenti Articolo 27/3 lettera a) ed al Decreto MEF.

(iii) CDP verifica, sulla base dell'apparenza formale della documentazione presentata dal beneficiario del contratto di finanziamento, l'avveramento delle condizioni sospensive di cui al contratto di finanziamento.

Con specifico riferimento all'ipotesi in cui l'operazione di conferimento nell'Impresa Paese Partner non si sia ancora perfezionata alla data di stipula del contratto di finanziamento, la stessa dovrà perfezionarsi entro i 6 (sei) mesi successivi alla predetta data di stipula nel rispetto delle disposizioni di legge applicabili. In tal caso, l'effettiva erogazione del Finanziamento Articolo 27/3 lettera a) viene effettuata a fronte di consegna da parte del beneficiario a CDP di documentazione comprovante l'avvenuto conferimento nell'Impresa Paese Partner (i.e. il finanziamento in discorso sarà erogato solamente nel medesimo contesto del perfezionamento dell'operazione di conferimento di capitale nella sua interezza).

Al riguardo CDP potrà, nella pratica, a seconda del Paese Partner oggetto dell'intervento e delle circostanze legate alla specifica operazione, adottare modalità operative e tecniche contrattuali di erogazione volte a soddisfare tale requisito.

(iv) CDP riceve dal beneficiario, prontamente all'erogazione, l'atto di erogazione e quietanza munito di formula esecutiva, sottoscritto per scrittura privata autenticata o atto pubblico, secondo il format accluso al contratto di finanziamento allegato alle Linee Guida Operative, e contenente il piano di ammortamento del finanziamento di cui al precedente punto (ii).

Con riferimento a tali attività, CDP verificherà la corrispondenza formale dell'atto di erogazione e quietanza con il predetto format e del piano di ammortamento allo stesso allegato con quello inviato da CDP al beneficiario di cui al precedente punto (ii).

CDP non sarà responsabile per qualunque ritardo (o qualsiasi conseguenza derivi da tale ritardo) connesso alla mancata disponibilità e/o alla non utilizzabilità, per cause non riconducibili a CDP, di somme a valere sul Fondo Rotativo.

Parte II: Gestione finanziaria, amministrativa e contabile dei Finanziamenti Articolo 27/3 lettera a)

L) Monitoraggio del portafoglio dei Finanziamenti Articolo 27/3 lettera a) e cura dei rientri, da svolgersi da parte di CDP nel corso della durata di ciascun Finanziamento Articolo 27/3 lettera a) e consistente nelle attività di seguito indicate:

- monitoraggio dell'adempimento da parte del beneficiario agli obblighi di rimborso di cui al contratto di finanziamento.

CDP verifica il rispetto delle scadenze di cui al piano di ammortamento e, quindi, il regolare versamento degli interessi e delle quote di capitale alle scadenze fissate da parte del beneficiario.

CDP provvede, altresì, a (i) applicare gli interessi di mora, ove contrattualmente previsti, qualora le rate del Finanziamento Articolo 27/3 lettera a) non vengano rimborsate alle scadenze previste; e (ii) ad inviare al beneficiario gli avvisi di scadenza, gli eventuali solleciti per i mancati pagamenti e la richiesta di interessi di mora ove previsti.

CDP verifica periodicamente, sulla base delle dichiarazioni fomite dalla impresa beneficiaria, eventuali modifiche alla composizione del capitale sociale dell'Impresa Paese Partner per 'tutta la durata del finanziamento.

In ogni caso, CDP non ha alcun onere di verifica ulteriore rispetto a quanto previsto nella Normativa Rilevante Finanziamenti 27/3 lettera a) e nel presente Allegato Tecnico. In particolare, CDP non avrà alcun onere di verifica in merito alle risultanze della documentazione inviata dall'Impresa Richiedente, nè sarà tenuta ad effettuare indagini in merito al verificarsi di qualsiasi evento che possa legittimare la decadenza del beneficio del termine e/o la richiesta di rimborso anticipato e/o la risoluzione e/o il recesso di cui al contratto di finanziamento, nè all'avvenuta violazione da parte del beneficiario del Finanziamento Articolo 27/3 lettera a) delle obbligazioni ai sensi del contratto di finanziamento e/o della documentazione accessoria, fermo quanto previsto al paragrafo N) che segue. Nell'ambito delle attività alla stessa demandate ai sensi del contratto di finanziamento, CDP sarà autorizzata a fare affidamento su qualsiasi comunicazione o documento ritenuto dalla stessa corretto e autentico, senza alcun onere di indagine sul contenuto delle comunicazioni e documenti ricevuti. CDP non sarà in ogni caso responsabile per:

(i) la solvibilità del beneficiario del finanziamento;

(ii) l'adeguatezza, accuratezza, completezza di qualsiasi informazione (scritta od orale) trasmessa a CDP medesima dal beneficiario e/o da qualsiasi altra persona concernente l’operazione di finanziamento o qualsiasi altro atto, contratto o documento sottoscritto o stipulato in relazione alla stessa;

(iii) danni, costi o perdite nei confronti di qualsiasi soggetto, derivanti a qualsiasi titolo in conseguenza di azioni, eventi o circostanze che non siano ragionevolmente considerabili essere sotto il controllo di CDP (ivi inclusi, senza limitazione alcuna, quei danni, costi o perdite o altre forme di responsabilità derivanti da nazionalizzazioni, espropriazioni o altre azioni governative, restrizione monetaria, svalutazione, condizioni di mercato, mancato funzionamento o disservizio di qualsiasi mezzo di telecomunicazione, servizio o sistema informatico, da calamita naturali o casi di forza maggiore, guerre, terrorismo, eventi di insurrezione o rivoluzione, da scioperi o altri eventi analoghi);

- supporto ad AICS, ove richiesto, nella verifica della regolare esistenza e operatività dell'Impresa Paese Partner mediante attività e/o missioni di monitoraggio.

Tale attività può essere attivata dall'AICS, su esplicita richiesta, in caso di mancato pagamento di una o più rate alle scadenze pattuite ovvero a campione.

Qualora ai sensi dei controlli emergessero rilevanti scostamenti rispetto alle dichiarazioni rese dal rappresentante legale dell'impresa nel "Set informativo" allegato alla domanda di finanziamento, CDP

si coordinerà con AICS per segnalare tale circostanza al beneficiario per gli opportuni correttivi da adottarsi da parte dell'impresa beneficiaria (in ogni caso fermi restando i rimedi contrattuali applicabili ai sensi del contratto di finanziamento).

In caso di mancato pagamento di una o più rate alle scadenze pattuite, CDP ne dà informazione per iscritto al MEF, all'Ufficio Territoriale competente della DGCS e all'AICS al fine di ricevere indicazioni dagli stessi e/o condividere con gli stessi le azioni da intraprendersi ai fini della gestione della posizione.

- Il Gestore (CDP) è espressamente autorizzato, a valere sui Finanziamenti Articolo 27/3 lettera a) concessi dal FRCS, a chiudere le posizioni a debito/credito per importi fino a Euro 50,00 per controparte e per ogni trimestre, fornendo una informativa annuale allo Steering Group/Comitato Congiunto delle relative chiusure effettuate durante tale periodo.

M) Contabilità e rendicontazione: secondo quanto previsto nella Convenzione e nei relativi allegati, CDP tiene la gestione contabile di ciascun Finanziamento Articolo 27/3 lettera a) erogato e, più in generale, della complessiva dotazione del Fondo Rotativo.

Ai fini della disciplina sulla rendicontazione, le attività previste nel paragrafo 3.1.2 (Rendicontazione, Reportistica, Monitoraggio dei rientri e Trasmissione dati APS) della sezione dell'Allegato Tecnico relativa ai Crediti Concessionali ex articolo 8 della Legge 125/2014, saranno svolte anche con riferimento ai Finanziamenti Articolo 27/3 lettera a), incluse le attività previste alle lettere i) (trasmissione al MEF dei dati "aggregati" per la predisposizione della scheda patrimoniale relativa al Fondo Rotativo).

N) Revoca del Finanziamento: qualora emergessero nel corso del Finanziamento Articolo 27/3 lettera a) elementi tali da legittimare la decadenza del beneficio del termine e/o la richiesta di rimborso anticipato e/o la risoluzione e/o il recesso ai sensi delle disposizioni previste dal contratto di finanziamento, CDP, verifica le facoltà previste dal medesimo contratto di finanziamento ed informa per iscritto il MEF - nonché, per opportuna condivisione, il MAECI e l'AICS - circa i presidi contrattuali di volta in volta applicabili e li attiva in base alle indicazioni del MEF.

In ogni caso, l'azionamento, da parte di CDP, quale gestore del Fondo Rotativo, dei rimedi di cui al contratto di finanziamento e la revoca del Finanziamento Articolo 27/3 lettera a) viene disposta tramite delibera del Comitato Congiunto e successivo decreto di revoca del MEF, che viene comunicato da CDP al relativo beneficiario.

3.3 Rendicontazione, Reportistica e Monitoraggio dei rientri

CDP e tenuta ad espletare una dettagliata attività di rendicontazione periodica, che si sostanzia in una serie di relazioni di natura contabile e/o finanziaria che vengono inviate al MEF, al MAECI, all'AICS e, nei casi specificamente riportati, alla Corte dei Conti, analogamente a quanto avviene per la gestione dei crediti concessionali di cui alla Convenzione.

Con riferimento a quanto precede si rinvia a quanto previsto nella lettera M) del paragrafo 3.2 che precede.

3.4 Recupero dei crediti

Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 7 della Delibera Comitato Congiunto e dell'articolo 4.5 della Convenzione, l'attività di recupero dei crediti, da effettuarsi sia in Italia che all'estero, nella fase stragiudiziale e giudiziale, sarà svolta da CDP, quale gestore del Fondo Rotativo per conto del MEF, previa consultazione con il MEF, sulla base di un mandato senza rappresentanza e nei termini previsti dalla Convenzione.

L'attività relativa alla gestione del recupero dei crediti si articola nelle seguenti macro-attività:

1. Attività connesse alla supervisione della qualità del credito e della solidità finanziaria dell'impresa beneficiaria, al fine della tutela delle ragioni creditizie del Fondo Rotativo, che si concludono nella segnalazione al MEF delle eventuali scadenze rimaste insolute e/o le inadempienze, nonché le circostanze anomale o di difficolta dalla stessa rilevate nell'ambito della gestione del rapporto.

2. Successivamente, all'informativa al MEF di cui al paragrafo 1 che precede, CDP pone in essere le attività stragiudiziali prodromiche al recupero dei crediti (i.e. solleciti e/o diffide ad adempiere).

3. In caso di esito negativo delle attività stragiudiziali, fermo comunque quanto previsto al paragrafo 4 che segue circa eventuali proposte transattive e/o accordi analoghi (dilazioni, ecc.), previa consultazione scritta con il MEF e previa ricezione da quest'ultimo di specifiche istruzioni in tal senso, da adottare sulla base di una relazione predisposta da CDP, avvio delle relative azioni per il recupero anche giudiziale del credito (incluso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'escussione delle garanzie costituite a tutela del diritto del credito (ivi inclusa la Garanzia Bancaria Finanziamento), l'insinuazione in eventuali procedure concorsuali, ecc.). Resta in ogni caso inteso che nella propria qualità di gestore del Fondo per conto del MEF e ferme le attività che saranno svolte ai sensi dei paragrafi che precedono, CDP non assumerà alcun obbligo circa il buon esito delle operazioni di recupero dei crediti.

4. Accettazione, per conto del Fondo Rotativo, previa autorizzazione scritta rilasciata dal MEF, sulla base della relazione predisposta da CDP, di eventuali proposte transattive, ovvero piani attestati di risanamento, accordi di ristrutturazione dei debiti, concordati o strumenti similari che implicano rinuncia parziale al credito disciplinati dalla normativa sulla crisi d'impresa e sull'insolvenza tempo per tempo applicabile, anche tramite l'espressione di voto favorevole nell'ambito della procedura applicabile.

5. Predisposizione e istruttoria della documentazione relativa all'attività di recupero e di accordi transattivi ai fini delle istruzioni e/o autorizzazioni da parte del MEF di cui ai punti 3 e 4 che precedono. In particolare, CDP fornisce al MEF la seguente documentazione: (i) delibera del Comitato Congiunto; (ii) decreto del MEF di concessione del finanziamento; (iii) contratto di finanziamento con l'impresa beneficiaria; e (iv) relazione istruttoria e parere di consulente legale esterno, ove incaricato.

Nella fase stragiudiziale, CDP si può avvalere, laddove utile e/o opportuno e/o necessario (a titolo esemplificativo, nei casi di attività di recupero dei crediti da effettuarsi all'estero) di consulenti legali del libero foro da essa identificati, in coerenza con le procedure previste dalla normativa interna di CDP.

Nell'eventuale successiva fase giudiziale (ivi incluso, a titolo esemplificativo, con riferimento all'attività di individuazione della migliore strategia processuale per il recupero del credito), si avvale di consulenti legali del libero foro da essa individuati, in coerenza con le procedure previste dalla normativa interna di CDP.

Ove necessario ai fini del corretto svolgimento delle attività che precedono, su indicazione di CDP, il MEF formalizzerà eventuali atti e/o procure in favore della medesima CDP. I costi e le spese, anche relativi ai suddetti consulenti legali, nonché ogni importo, comprese le spese legali, derivante da eventuali giudizi attivi e/o passivi ed eventuali pronunce giudiziali avverse a qualsiasi titolo, ivi inclusi i giudizi promossi direttamente nei confronti di CDP, sono ad esclusivo carico del Fondo Rotativo.

4. Gruppo di Lavoro

Valgono integralmente le disposizioni di cui all'art. 4 della Convenzione.

Per quanto integralmente non indicato nella presente Sezione dell'Allegato Tecnico relativa ai Finanziamenti Articolo 27/3 lettera a), ed ove applicabili, valgono le disposizioni di cui alla Sezione dell'Allegato Tecnico alla Convenzione relativa ai Crediti Concessionali e dalla Normativa Rilevante Finanziamenti Articolo 27/3 lettera a).